



DECRETO 16 luglio 1955, n. 24 (1)

**Disciplina della circolazione.**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Viste le disposizioni contenute nel regolamento 6 marzo 1922, n. 13(\*), e nella legge 28 giugno 1937, n. 6;*

*Sentito il parere del Congresso di Stato;*

*In attesa dell'emanazione di leggi che disciplinino integralmente l'intera materia;*

*Valendo Ci delle Nostre facoltà;*

*Decretiamo, promulghiamo e pubblichiamo:*

**Art. 1.**

I conducenti di autoveicoli (compresi i motocicli e le motoleggere) che incorreranno per cinque volte nelle infrazioni previste dalle sopracitate leggi sono passibili del ritiro della patente di idoneità a condurre (o libretto di circolazione per motocicli o motoleggere) per periodo di tempo da determinarsi dal Congresso di Stato, ferme restando le altre disposizioni previste dall'art. 9 della legge 26 giugno 1937.

Le contravvenzioni di cui all'art. 5 della legge 6 marzo 1922 non potranno essere inferiori nel minimo a L. 1000 di multa e, in caso di recidiva, al massimo di L. 2000.

Tra le contravvenzioni, di cui all'art. 5 n. 7 della legge 6 marzo 1922, è compresa quella per rumori provocati da silenziatori non regolamentari.

**Art. 2.**

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua legale pubblicazione.

**Dato dalla Nostra Residenza, addì 16 luglio 1955 (1654 d.F.R.).**

I CAPITANI REGGENTI

Domenico Forcellini - Vittorio Meloni

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. Forcellini

(1) Già separatamente pubblicato alla data di emanazione.

(\*)ERRATA CORRIGE REDAZIONALE: "... regolamento 6 marzo 1922, n. 13, ..." anziché come erroneamente riportato "... regolamento 6 marzo 1922, n. 18, ..."